



COMUNE DI CADERZONE TERME

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 5/2022 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

L'anno **duemilaventidue** alle ore **19,00** del giorno **ventiquattro** del mese di **marzo**, presso la sede municipale, a seguito di regolari convocazioni a termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i signori:

Mosca Marcello - Sindaco
Amadei Tiziano
Frigotto Flavia
Masè Sara
Mosca Paolo
Pederzoli Giovanazzi Silvia
Polla Lorenzo
Polla Marco
Polla Martino
Sartori Thomas

Sono assenti GIUSTIFICATI i signori:
Amadei Tiziano
Masè Sara

Assiste il Segretario comunale a scavalco dott. Raffaele Binelli.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Marcello Mosca assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del Codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 nn. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni;

Richiamate le disposizioni del comma 821 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, che prevedono, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli Enti, con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla succitata normativa - Legge 160/2019 - si è reso necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale, il Comune di Caderzone Terme con deliberazione consiliare nr. 2 di data 09.03.2021 ha approvato il regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e le relative tariffe con decorrenza 01.01.2021;

Considerando che sono recentemente intervenute delle modifiche normative a livello nazionale che, rendono opportuno e necessario un recepimento delle stesse anche nella disciplina regolamentare, se non altro per garantire una fonte normativa univoca agli operatori interessati.

L'art. 40 comma 5-ter della legge n. 108/2021 ha infatti inserito il comma 831-bis nella legge n.160/2019, intervenendo così nella parte riguardante il nuovo canone unico patrimoniale e stabilendo che gli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica siano soggetti a un canone pari ad 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun comune. Come detto, la nuova tariffa è prevista nella misura fissa di 800,00 euro per tutte le occupazioni, realizzate con infrastrutture di telecomunicazione, quali ad esempio impianti per telefonia mobile, ripetitori e stazioni radio. Un regime speciale e diverso quindi, rispetto a quello disciplinato dal comma 831 della L. 160/2019 per tutte le occupazioni di suolo effettuate con cavi e condutture dai fornitori di servizi di pubblica utilità.

Peculiarità del nuovo canone è che lo stesso **non è in alcun modo modificabile dal singolo ente** e non potrà essere maggiorato, la norma infatti recita *“non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario o ulteriore contributo di qualsiasi natura”*. Su questo il legislatore è stato quindi estremamente categorico, prevedendo unicamente che gli importi a favore degli enti vengano rivalutati annualmente in base in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

A seguito delle nuove disposizioni vengono proposte le seguenti modifiche regolamentari :

- ↳ Articolo 20, comma 1(Rinnovo, proroga, disdetta): togliere le parole “per il successivo triennio” e quindi “1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e si rinnovano automaticamente ~~per il successivo triennio~~, fatta salva la possibilità dell'ente di non procedere al rinnovo. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di legge e all'eventuale Piano Generale degli Impianti vigente.”

↳ Articolo 34 – Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione:
L'articolo disciplina l'occupazione di suolo pubblico effettuata con impianti di telefonia mobile e infrastrutture di comunicazione elettronica (impianti per la telefonia mobile ecc.) - Modifica comma 4) e abrogazione comma 5) - Eliminazione coefficienti e tariffe di riferimento nell'allegato B).

Viene recepita la modifica alla normativa statale approvata nel 2021 che prevede che per tali occupazioni, i soggetti concessionari sono tenuti a corrispondere un importo annuo pari a 800,00 euro per ogni impianto presente sul suolo comunale. Contestualmente viene eliminata la modalità di calcolo della tariffa come previsto fino al 2021 sulla base del coefficiente indicato nell'Allegato B al presente regolamento; cod. 14 - coefficienti e tariffe che vengono quindi soppressi anche dall'allegato stesso.

Si veda a tal proposito il comma 5 ter dell'art. 40 del D.L. 77/2021, come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108, che ha introdotto nell'ambito della l. 160/2019 il nuovo comma 831-bis;

↳ Articolo 64 (Disposizioni finali) : viene sostituito 1 gennaio 2021 con 1° gennaio 2022

Vista la proposta di modifica del regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno con il quale il termine per l'adozione del bilancio di previsione dei Comuni per l'esercizio finanziario 2022 è stato prorogato al 31.03.2022, e dato atto che ai sensi del paragrafo 11 del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale 2022 questo nuovo termine trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento

Vista la Legge di conversione del DL 30 dicembre 2021, n. 228 (Decreto Milleproroghe) di proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 (art 3, commi 5-septiesdecies e 5-sexiesdecies) al 31 maggio 2022;

Dato atto inoltre che il Regolamento trova applicazione dal 01.01.2022, in quanto adottato entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022, giuste le disposizioni dell'art. 53 c. 16 della L. 388/2000, di cui all'art.1 comma 169 della L. 296/2006;

Vista la circolare 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Vista la Legge 160/2019 ed in particolare l'articolo 1 commi da 816 a 836;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m. che disciplina la potestà regolamentare dei comuni;

Visto il testo del nuovo regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, composto da nr. 64 articoli e 3 allegati, aggiornato con le modifiche proposte;

Presa visione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 dai responsabili dell'ufficio tecnico e tributi per la regolarità tecnico - amministrativa e dal responsabile del servizio finanziario per la regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza a deliberare;

Visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27/10/1999, n.8/L e ss.mm. per la parte ancora vigente.

Visto il Codice degli Enti Locale della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Visto lo statuto comunale vigente;

Valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere tempestivamente agli atti gestionali ad essa conseguenti, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Con voti favorevoli n. 8, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 8 Consiglieri presenti e votanti, in ordine al contenuto del presente provvedimento.

DELIBERA

1. Di APPROVARE e MODIFICARE per le ragioni in dettaglio sopra esposte, a valere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, le seguenti modifiche al Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui al comma 816 e seguenti, dell'art. 1 della Legge n. 160 del 2019:
 - All'articolo 20, comma 1(Rinnovo, proroga, disdetta): togliere le parole “per il successivo triennio”;
 - All' articolo 34 (Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione):
 - o **modificare il comma 4)** come di seguito “Gli operatori di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti al canone ai sensi del comma 831-bis dell'articolo 1 della Legge nr. 160/2019. I relativi importi sono automaticamente rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”;
 - o **abrogare il comma 5);**
 - o **eliminare i coefficienti e tariffe di riferimento all'art. 34 nell'allegato B)**
2. Di PRECISARE che le modifiche apportate al vigente regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge 160/2019 entreranno in vigore a decorrere dal 01.01.2022 a norma dell'art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388.
3. Di DARE ATTO che il citato regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 53, comma 16 della L. 23.12.2000 n. 388.
4. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del C.E.L., approvato con L.R. n.2/2018 e ss.mm. e i.;

5. Di DARE EVIDENZA che, ai sensi dell'art.4 c. 4 della L.P. n.23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art.183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art.29 dell'allegato 1 del D.Lgs.vo 02.07.2010 n.104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dall'art. 185 del C.E.L. approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm. ed allegati alla presente deliberazione.

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Marcello Mosca

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
Dott. Raffaele Binelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa